



Berna, 26 aprile 2018

N. 071-16.1 PH

Circolare

R-30

Entrata in vigore dell'accordo multilaterale di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e le Filippine in data 1° giugno 2018

1 Aliquote preferenziali all'importazione

Le aliquote preferenziali nell'ambito dell'accordo di libero scambio saranno adeguate nella tariffa doganale elettronica [Tares](#) al momento dell'entrata in vigore dell'accordo. A partire dallo stesso momento, alle Filippine non saranno più concesse le preferenze doganali secondo il Sistema generalizzato di preferenze per Paesi in sviluppo.

2 Disposizioni in materia d'origine

2.1 Principio

2.1.1 Applicazione territoriale

- Stati dell'AELS
- Filippine

2.1.2 Campo d'applicazione

L'accordo è applicabile ai prodotti dei capitoli 1–97 della tariffa doganale.

2.2 Regole d'origine

2.2.1 Regole d'origine e della lista

Le regole d'origine sono desumibili dall'[allegato I](#) dell'accordo di libero scambio, mentre le regole della lista dall'[appendice 1](#) dell'allegato I.

2.2.2 Tolleranze

Le regole della lista che richiedono un cambiamento di voce o di capitolo prevedono una tolleranza generale del 20 per cento del valore franco fabbrica del prodotto per i materiali non originari. Ciò vale anche nei casi in cui una regola della lista richiede un «wholly obtained». Sono esclusi da questa tolleranza le regole della lista che prevedono un criterio di valore e i prodotti, per i quali è rivendicato lo stato come interamente ottenuto o prodotto ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato I.

2.2.3 Cumulo dell'origine

Nell'ambito dell'accordo AELS–Filippine è previsto il cumulo delle merci originarie tra i Paesi dell'AELS e le Filippine. Non è consentito il cumulo con merci di altri partner di libero scambio.

Nel caso di prodotti agricoli che non figurano nell'[allegato II](#) è consentito unicamente il cumulo bilaterale di merci originarie; ciò significa che il cumulo è consentito soltanto tra un unico Paese dell'AELS (ovvero tra la Svizzera, compreso il Liechtenstein, o l'Islanda o la Norvegia) e le Filippine.

2.2.4 Drawback

Non è previsto alcun divieto di drawback.

2.2.5 Regola di non modificaione («non-alteration»)

Questo accordo prevede la regola di non modificaione, nel senso che le merci originarie importate devono essere le stesse come quelle esportate dalla parte contraente. Durante il trasporto tali merci non devono essere state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni vietate e devono essere permanentemente sotto vigilanza doganale (vedi [art. 12 allegato I](#)). Il frazionamento di invii in Paesi terzi è consentito.

2.2.6 Separazione contabile

L'accordo prevede la possibilità della separazione contabile di materiali.

2.3 Prova dell'origine / esportatore autorizzato

2.3.1 Prova dell'origine

Come prova dell'origine vale esclusivamente la dichiarazione d'origine ai sensi dell'articolo 13 dell'[allegato I](#) (v. allegato). Essa può essere allestita dall'esportatore, indipendentemente dal valore della merce. La dichiarazione d'origine dev'essere redatta obbligatoriamente in inglese.

2.3.2 Esportatori autorizzati

Gli esportatori autorizzati sono dispensati dall'apposizione della firma a mano. Le autorizzazioni esistenti per la Svizzera sono valide anche nell'ambito di questo accordo.

2.3.3 Rinuncia alla prova dell'origine; valori limite

2.3.3.1 Importazione in Svizzera

Gli invii da privati a privati contenenti merci originarie di un valore complessivo non superiore a 1000 franchi possono essere imposti all'aliquota preferenziale senza prova dell'origine, sempre che siano adempiute le condizioni di cui all'[articolo 80a](#) dell'ordinanza del 1° novembre 2006¹ sulle dogane.

2.3.3.2 Importazione nelle Filippine

L'accordo prevede solo un regolamento facoltativo. Gli esportatori che intendono beneficiare di un'eventuale rinuncia alla prova dell'origine devono rivolgersi alle autorità filippine.

2.4 Preferenze doganali per merci in base allo scopo d'impiego

Se la concessione di preferenze doganali è vincolata a un determinato scopo d'impiego della merce², si applicano le disposizioni degli [articoli 50–54 OD](#). In particolare, precedentemente alla prima dichiarazione doganale occorre depositare un impegno d'impiego scritto presso la Direzione generale delle dogane. Le misure economiche sono a disposizione per ulteriori domande, E-mail: wirtschaft@bazg.admin.ch.

¹ OD; RS 631.01

² Vedi «Agevolazioni doganali», cifra 3, delle [Osservazioni della tariffa doganale – Tares](#)

3 Soppressione dei dazi all'importazione nelle Filippine

L'accordo è asimmetrico. Mentre gli Stati dell'AELS (tra cui la Svizzera) eliminano i propri dazi doganali sulle merci dei capitoli 25-97 in una sola fase con l'entrata in vigore dell'accordo, alle Filippine, per le merci di cui all'allegato III è accordato un periodo transitorio per la soppressione progressiva dei loro dazi doganali fino all'entrata in vigore integrale del libero scambio. Per contro, per le merci dei capitoli 25-97 non menzionate nell'allegato III, le Filippine sopprimeranno i propri dazi doganali con l'entrata in vigore dell'accordo.

Informazioni dettagliate in merito:

prodotti industriali: [Philippines Schedule of Tariff Commitments on non-agricultural products](#)

prodotti agricoli: [Tariff concessions Agriculture Philippines–Switzerland](#).

4 Disposizioni transitorie

Le merci originarie che, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito o in custodia temporanea presso un deposito doganale oppure in una zona franca possono tuttavia beneficiare dell'imposizione all'aliquota preferenziale nell'ambito dell'accordo. In tali casi, fino al 30 novembre 2018 sussiste la possibilità di presentare una dichiarazione d'origine allestita nel Paese esportatore dopo l'entrata in vigore dell'accordo nonché la documentazione comprovante la conformità delle prescrizioni riguardanti il trasporto.

5 Imposizione provvisoria all'importazione

Se al momento della dichiarazione doganale non è presentata una prova dell'origine valida, per le merci contemplate dall'accordo si può richiedere l'imposizione provvisoria all'importazione. Secondo la prassi amministrativa, la prova dell'origine deve essere presentata entro due mesi (termine di validità dell'imposizione provvisoria; inoltre, prima della scadenza la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può presentare una domanda di proroga scritta e motivata).

Se l'imposizione provvisoria non è stata richiesta, la dichiarazione doganale all'aliquota preferenziale può essere chiesta a posteriori solo se tutte le condizioni ai sensi dell'[articolo 34](#) della legge del 18 marzo 2005³ sulle dogane sono rispettate. Ciò significa, fra l'altro, che la prova dell'origine (anche rilasciata a posteriori) doveva esistere già al momento della dichiarazione doganale originaria e che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha presentato per tempo (entro 30 giorni dopo che la merce ha lasciato la custodia doganale) la richiesta all'ufficio doganale competente.

6 Documenti

L'accordo integrale tra gli Stati dell'AELS e le Filippine è pubblicato sul [sito dell'AELS](#) in lingua inglese.

Dall'entrata in vigore dell'accordo i documenti usuali saranno disponibili nel [R-30 «Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci»](#).

L'ulteriore documentazione sarà adeguata a tempo debito.

³ LD; RS 631.0

Allegato

Tenore della dichiarazione d'origine ai sensi dell'articolo 13 dell'allegato I

The exporter of the goods covered by this document (customs authorisation No....) declares that, except where otherwise clearly indicated, the goods satisfy the Rules of Origin to be considered as originating under the PH-EFTA FTA
(Country of Origin:)

Place and Date

.....
Signature above the Printed Name
of the Authorised Signatory